



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. R.G. 461/2019 promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2019 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12 ottobre 2022.

da

M [REDACTED] S.R.L. (C.F. [REDACTED]), con sede legale in Brescia, [REDACTED] in personale del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. P [REDACTED] R [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) del Foro di Firenze, procuratore domiciliatario come da procura in atti.

APPELLANTE

contro

D [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), quale mandataria per la gestione del credito di U [REDACTED] LEASING S.P.A. (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. I [REDACTED] G [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) del Foro di Milano e dall'avv. Z [REDACTED] G [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) del Foro di Brescia, procuratore domiciliatario come da procura in atti.

APPELLATO

D [REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), quale mandataria di R [REDACTED] S [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]) e di R [REDACTED] I [REDACTED] S.r.l. (C.F. [REDACTED]), rappresentata e difesa dall'Avv. Z [REDACTED] M [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) del Foro di Torino, procuratore domiciliatario come da procura in atti.

INTERVENUTO EX ART. 105 E 111 C.P.C.

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 461/2019

Camp. Civ. N.

OGGETTO: Leasing
Codice: 143121



In punto: appello all'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 27 febbraio 2019.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:

nel merito:

in accoglimento dell'appello riformare integralmente, per i motivi sopra esposti l'ordinanza impugnata pronunciata dal Tribunale di Brescia in data 22.02.2019 e pubblicata in data 27.02.2019, resa nella causa n. 5270/2015 e pertanto accogliere le seguenti conclusioni: Contrariis reiectis

In via preliminare: accertato che le difese svolte dalla concludente richiedono un'istruttoria non sommaria, fissare, con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ., per le ragioni di cui in narrativa.

In via principale nel merito: rigettarsi ogni richiesta di controparte in quanto illegittima ed infondata per i motivi esposti in narrativa.

In via riconvenzionale: previo accertamento dell'indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria n. 199193 stipulato tra le odierne parti in causa per omessa indicazione del Taeg, condannare D. [REDACTED] Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire alla M. [REDACTED] Srl le somme indebitamente corrisposte a titolo di canone di locazione finanziaria nella misura che risulterà accertata tramite idonea consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile-bancaria.

In ogni caso: emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono; con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA.

In via istruttoria: si chiede l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile-bancaria che, stante l'omessa indicazione del Taeg nel contratto di locazione finanziaria n. 199193, ridetermini i canoni effettivamente dovuti dalla M. [REDACTED] Srl a D. [REDACTED] Srl.

Con ogni e più ampia riserva istruttoria consentita;

In ogni caso: respingersi ogni e qualsiasi domanda eventualmente proposta in via incidentale dall'appellata a [REDACTED] S.p.a. e ogni e qualsiasi domanda comunque proposta dalle controparti nel presente giudizio con vittoria di spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.”

Dell'appellato

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettata ogni domanda, istanza, deduzione ed eccezione contraria, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto già illustrate nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta in appello dalla cedente nonché nella comparsa di intervento delle esponenti.

In via principale e nel merito:

previo rigetto dell'impugnazione svolta da M. [REDACTED] S.r.l. per i motivi dedotti in atti ed in accoglimento delle domande formulate nel procedimento R.G. n. 16880/2016,



confermare l'ordinanza impugnata in ogni suo capo.

Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.

In ogni caso con riserva di agire nei confronti della resistente per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla Mandante R [REDACTED] L [REDACTED] srl nonché per il recupero dell'intero credito vantato e vantabile, in forza e dipendenza del contratto di locazione finanziaria di cui è causa.

Ribadisce, inoltre, con riguardo a tutte le domande ex adverso formulate in via riconvenzionale, di essere carente di legittimazione passiva in relazione ad eventuali passività che dovessero essere accertate con riferimento alle domande restitutorie, risarcitorie e ripetitorie avanzate dalle controparti derivanti da attività della cedente ante data di cessione, trattandosi di operazione di cartolarizzazione ex lege 130/99."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D [REDACTED] s.p.a., in qualità di mandataria per la gestione del credito di U [REDACTED] Leasing S.p.a., adiva il Tribunale di Brescia chiedendo che venisse accertata la risoluzione di diritto del contratto di leasing stipulato con la società M [REDACTED] S.r.l., in forza di quanto pattuito all'art. 20 delle condizioni generali del medesimo, nonché la condanna della società al rilascio del bene locato libero da persone e cose.

In fatto, la società di leasing premetteva di aver stipulato in data 6 ottobre 2004 con l'utilizzatore un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un'unità immobiliare, sita in Concesio, rispetto al quale l'utilizzatrice si era resa inadempiente al pagamento dei canoni previsti nel contratto. In considerazione di ciò la società di leasing aveva comunicato tramite raccomandata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, prevista all'art. 20 delle condizioni generali del contratto, precisando di essere creditrice dell'importo di euro 78.325,92 a titolo di canoni scaduti e di euro 276.899,72 a titolo di penale per la risoluzione.

Costituendosi in giudizio l'utilizzatrice, premesso che l'immobile oggetto di leasing era stato concesso in locazione alla società R [REDACTED] s.r.l., con contratto autorizzato, osservava come lo stato dei luoghi determinasse l'impossibilità di rilasciare l'immobile.

Ulteriormente l'utilizzatrice adduceva come il contratto stipulato risultasse viziato per omessa indicazione del TAEG/ISC, con conseguente applicabilità dell'art. 117 TUB.

Pertanto, l'utilizzatrice domandava il rigetto della domanda attorea e in via riconvenzionale la condanna di parte ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di canone di locazione finanziaria.

Tutto quanto considerato il tribunale rilevava quanto segue:

-risultava incontestata la stipulazione del contratto di locazione finanziaria e l'inadempimento posto in essere dall'utilizzatrice.

-La domanda riconvenzionale si fondava su presupposti non chiaramente delineati in quanto da un lato lamentava l'indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del TAEG, dall'altro precisava che nei contratti di leasing non era prevista l'indicazione del TAEG ma quella del tasso di leasing. Il tribunale ha ad ogni modo ritenuto la domanda infondata nel merito, in quanto l'indicazione del tasso ISC o TAEG non era obbligatoria per i contratti di leasing, non rientrando tale tipologia di contratto "negli altri finanziamenti" di cui al provvedimento 25 luglio



2003 della Banca d'Italia, il quale stabiliva per quali contratti fosse obbligatoria l'indicazione del ISC/TAEG.

“Infatti la delibera CICR del 4 marzo 2003 fondante il provvedimento della B.I. del 25 luglio 2003 indica il contratto di leasing in modo autonomo rispetto alla categoria degli “altri finanziamenti” sì da escluderlo dal novero di questi.”

Per quanto concerne il tasso leasing, il tribunale osserva come l'obbligo di indicazione di tale dato era stato imposto da un provvedimento del 2009, sicché risultava irrilevante la circostanza che esso non fosse stato previsto nell'originaria pattuizione negoziale del 2004 e nella prima rinegoziazione del 2005.

Il giudice di prime cure rilevava invece come la successiva rinegoziazione del 2012, in conformità alle disposizioni normative, avesse chiaramente indicato il tasso leasing.

-La clausola risolutiva espressa, prevista all'art. 20 delle condizioni generali del contratto, prevedeva espressamente la risoluzione per mancato pagamento del canone. Nel caso di specie il tribunale prendeva atto della situazione di inadempienza dell'utilizzatore, per un importo per altro non irrilevante, e che fosse stata inviata la comunicazione richiesta per l'operatività della clausola, tramite lettera raccomandata.

-Dalla risoluzione del contratto in forza della clausola risolutiva espressa pattuita fra le parti, conseguiva l'obbligo dell'utilizzatore di rilasciare l'immobile libero da cose e persone: la circostanza che essa avesse locato l'immobile a terzi non determinava l'eliminazione dell'obbligo restitutorio. Egualmente *“la circostanza che i locali di proprietà della ricorrente siano in ipotesi non funzionali in quanto privati del collegamento con altri locali già messi a disposizione da altra proprietà che ne è rientrata in possesso (come risulta dalla relazione prodotta dalla resistente) potrà aver incidenza sulla funzionalità e sul valore dei locali ma non certo sull'obbligo di rilascio della resistente.”*

Considerato quanto premesso il tribunale ha dichiarato l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, condannando conseguentemente la resistente al rilascio dell'immobile libero da persone e cose.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda riconvenzionale formulata dal resistente e condannato lo stesso, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.775,50 per compenso oltre rimborso forfetario e accessori di legge oltre rimborso del contributo unificato.

M■■■■ S.r.l. propone appello avverso la predetta ordinanza eccependo in primo luogo la violazione e falsa applicazione dell'art. 117 TUB in relazione al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003.

L'ordinanza impugnata, pur dando atto che il tasso di leasing non era stato indicato nel contratto del 2004 e nella prima rinegoziazione del 2005, ha ritenuto tale circostanza priva di rilievo considerato che l'obbligo di indicazione del tasso di leasing è stato imposto da un provvedimento del 2009.

Parte appellante osserva che le *“Istruzioni di Vigilanza per le banche”* aggiornate con il sopracitato provvedimento del 2003 stabiliscono che *“I contratti indicano il tasso d'interesse (Per le operazioni di leasing finanziario, è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene*



locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti.)”.

Dunque, i contratti di leasing affinché risultino rispettosi della normativa introdotta in materia di trasparenza, devono indicare il “tasso interno di attualizzazione”, anche detto tasso leasing.

Tuttavia, parte appellante eccepisce come nel contratto di locazione finanziaria n.199193, stipulato in data 06/10/2004 non sia presente l’indicazione del tasso leasing, egualmente essa non è rinvenibile nell’atto di variazione del 01/02/2005 e nella rinegoziazione del 05/10/2012, sebbene l’obbligo di indicare il tasso leasing nei contratti fosse già stato stabilito nel Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari del 25 luglio 2003.

Considerato quanto premesso, parte appellante eccepisce la nullità dei contratti stipulati nel 2004 e nel 2005 a causa della mancata indicazione del tasso leasing, cui consegue l’applicazione sostitutiva, ex art. 1284 c.c., del tasso legale vigente alla data di perfezionamento del contratto e il diritto alla restituzione della somma pari alla differenza fra i canoni effettivamente pagati e i canoni ricalcolati al tasso legale.

Parte appellante contesta la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto che nel contratto di rinegoziazione del 2012 fosse contenuta la chiara indicazione del tasso leasing. L’utilizzatore osserva infatti come in esso non fosse stato indicato il tasso leasing bensì il TAN, nonostante, secondo la normativa, dovesse essere riportato il tasso di attualizzazione e non il TAN.

Ulteriormente parte appellante osserva come il contratto oggetto di causa prevedesse delle rate mensili, dunque, in caso di capitalizzazione infrannuale il tasso di interesse effettivo risulta superiore rispetto al tasso nominale, e quest’ultimo non fornisce un’informazione significativa del costo del credito.

Pertanto, *“la seppur minima differenza fra il tasso indicato nel contratto con quello effettivamente previsto e applicato comporta la violazione dell’art. 117 TUB e la conseguente applicazione della sanzione ivi prevista, non trattandosi di materia in cui sia consentito al giudice apprezzare discrezionalmente una concreta capacità offensiva”.*

Tutto quanto considerato parte appellante chiede che venga ricalcolato il credito vantato dall’appellata, in quanto calcolato in maniera erronea.

In conclusione, parte appellante contesta il rigetto da parte del tribunale della domanda riconvenzionale proposta, cui consegue l’erronea pronuncia anche con riferimento all’accertamento dell’intervenuta risoluzione del contratto.

Infine, l’utilizzatore in via istruttoria domanda l’espletamento di una consulenza tecnico contabile.

Costituendosi in giudizio D[REDACTED] s.p.a. domanda il rigetto integrale dell’appello proposto in quanto privo di fondamento.

In particolare, la società di leasing osserva come nel caso in esame ciò che rileva sia il grave inadempimento posto in essere dall’utilizzatore, il quale ha determinato la risoluzione di diritto del contratto, cui consegue l’obbligo al rilascio dell’immobile.

La circostanza che l’immobile sia stato locato a terzi è ininfluenza rispetto all’obbligo di rilascio. Tale sublocazione risolta in ogni caso vietata dall’art. 9 delle condizioni



generali del contratto e non è mai stata autorizzata dalla società di leasing.

In data 2 luglio 2021 D[REDACTED] S.p.a., quale mandataria di R[REDACTED] S[REDACTED] S.r.l. e di R[REDACTED] I[REDACTED] S.r.l., è intervenuta in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare a seguito di un'operazione di cessione di crediti, fra i quali è ricompreso il rapporto oggetto di causa.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 ottobre 2022 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preso atto delle argomentazioni addotte a sostegno dell'appello proposto dalla società M[REDACTED] S.r.l. la Corte reputa opportuno preliminarmente precisare quanto segue.

Si osserva che nella domanda riconvenzionale formulata nel precedente grado di giudizio parte appellante domandava unicamente l'accertamento dell'indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria, stipulato con la società di leasing, per omessa indicazione del TAEG, con conseguente condanna alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Mentre, per quanto concerne il "tasso leasing" parte appellante si limitava a riportare genericamente soltanto la previsione contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009.

La Corte rileva invece come nel corso del presente giudizio parte appellante domandi espressamente, nonché tramite ampia argomentazione, l'accertamento della nullità dei contratti stipulati nel 2004 e nel 2005, a causa della mancata indicazione del tasso leasing. L'utilizzatrice osserva come tale circostanza determini la nullità dei contratti in considerazione dell'indeterminatezza del tasso leasing, cui consegue l'applicazione sostitutiva ex art. 1284 c.c. del tasso legale vigente alla data di perfezionamento del contratto, nonché la restituzione della somma pari alla differenza fra i canoni effettivamente pagati e i canoni ricalcolati al tasso legale.

Considerato che l'art. 345 c.p.c. stabilisce il divieto di proporre nuove domande nel corso del giudizio di appello, la Corte, preso atto che tale domanda non è stata formulata nel corso del precedente grado di giudizio, ne dichiara l'inammissibilità.

Inoltre, per completezza, osserva come la mancata indicazione del tasso leasing non determini di per sé la nullità del contratto, esso rimanendo chiaramente determinato nei suoi elementi costitutivi, bensì consenta l'esperimento di un'azione di responsabilità nei confronti della società di leasing, qualora sia ravvisabile un danno conseguente all'omessa informazione circa il tasso interno di attualizzazione.

Parte appellante eccepisce inoltre la mancata indicazione nel contratto di rinegoziazione del 2012 del tasso di leasing, essendo stato riportato unicamente il TAN.

La capitalizzazione infrannuale prevista nel contratto oggetto di causa avrebbe comportato una "minima differenza" fra il tasso indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, cui conseguirebbe la violazione dell'art. 117 TUB e



l'applicazione della sanzione in esso prevista.

La Corte, preso atto della novità della sopracitata questione, dichiara la stessa inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c..

Infine, per quanto concerne l'accertamento dell'indeterminatezza del contratto di locazione finanziaria n. 199193, stipulato fra le parti, per omessa indicazione del TAEG, va in proposito sottolineato che, come rilevato nella decisione n.3963 del 29/04/2016 dell'Arbitro Bancario Finanziario di Roma, ai sensi delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed in particolare del paragrafo 8 "Indicatore sintetico di costo", punto 8 "Finanziamenti", *"Il foglio informativo e il documento di sintesi riportano un indicatore sintetico di costo denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG) quando riguardano le seguenti categorie di operazioni indicate nell'Allegato alla delibera del CICR del 4 marzo 2003: mutui; anticipazioni bancarie; altri finanziamenti; aperture in conto corrente offerte a clienti al dettaglio. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalla disciplina in materia di credito per i consumatori (Sezione VII, paragrafo 4.2.4 e Allegato 5B)"*. Dalle succitate disposizioni – continua l'Arbitro Bancario Finanziario - si desume che le norme di trasparenza estendono il metodo di calcolo del TAEG, previsto per i rapporti di credito con i consumatori, solo ad alcuni rapporti di credito instaurati con soggetti che non abbiano tale natura. Si tratta pertanto di verificare se le operazioni di leasing finanziario siano comprese nell'ambito della predetta disposizione e nello specifico in una delle categorie di operazioni previste ai fini dell'indicazione dell'ISC con le modalità di calcolo previste per il TAEG nei contratti di credito ai consumatori. Escluse le categorie di finanziamenti specificatamente individuate (mutui e anticipazioni bancarie oltreché aperture in conto corrente), chiaramente estranee alla natura delle operazioni di leasing finanziario, si tratta in sostanza di valutare se la categoria "altri finanziamenti" includa, nella sua formulazione di ordine generale, le operazioni in parola. Come affermato dal Collegio di Milano (dec. 4974/2015) *"la riconducibilità ... alla categoria residuale degli "altri finanziamenti" è da negarsi in ragione del chiaro enunciato di cui al § 1 della ... Sez. II delle Norme di Trasparenza, là dove, nell'individuare l'ambito applicativo della materia, la disposizione elenca i seguenti servizi e operazioni: "depositi; certificati di deposito (secondo quanto previsto dalla sezione I); finanziamenti (mutui; aperture di credito; anticipazioni bancarie; crediti di firma; sconti di portafoglio; leasing finanziario; factoring; altri finanziamenti) che non configurano operazioni di credito ai consumatori ai sensi della sezione VII"*. La disposizione – a giudizio dell'arbitro bancario finanziario - distingue con estremo nitore, nell'insieme dei finanziamenti, il leasing finanziario dagli "altri finanziamenti" con ciò precludendo l'ascrivibilità del primo alla categoria residuale in parola. Ne consegue che l'indicazione del TAEG/ISC nei contratti di leasing non risulta obbligatoria, non rientrando tale tipologia contrattuale negli "altri finanziamenti" presi in considerazione dal provvedimento del 25 luglio 2003 della Banca d'Italia.

Tutto quanto considerato, la Corte rigetta il presente appello, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

Ne consegue il rigetto delle richieste istruttorie formulate.



Spese

Attesa la totale soccombenza di parte appellante, le spese di lite si regolano in applicazione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.

Ne consegue la condanna di parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva, e in favore D [REDACTED] S.p.a., intervenuta ex art. 111 c.p.c., della fase decisionale, che si liquidano, come da dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM 55/2014, come modificati dal DM n.147/2022, scaglione compreso tra €.26.001,00 a €.52.000,00.

Atteso il rigetto del gravame, va disposta a carico dell'appellante la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 legge 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

-rigetta l'appello proposto da M [REDACTED] S.r.l. avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 27 febbraio 2019, che conferma integralmente.

-condanna parte appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite relative alla fase di studio, pari a €.2.058,00, e relative alla fase introduttiva, pari a €. 1.418,00, nonché in favore di D [REDACTED] S.p.a. delle spese concernenti la fase decisionale del presente giudizio liquidate in €.3.470,00, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre accessori di legge.

Con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 08 febbraio 2023.

IL PRESIDENTE EST.

Giuseppe Magnoli

